

**STATUTO**

**“NUOVA GIUSTIZIA CRAL PIEMONTE”**

**Articolo 1 – Disposizioni generali**

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'Associazione culturale e ricreativa denominata “ NUOVA GIUSTIZIA CRAL PIEMONTE” con sede sociale in Torino (TO).

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e può essere modificata la sede legale ed operativa principale purchè nell'ambito del Comune di Torino. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione può aderire ad organizzazioni, organismi, Enti Nazionali ed Internazionali che perseguono gli stessi scopi e di cui condivide le finalità statutarie.

**Articolo 2 - Principi e scopi generali dell'associazione**

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività libera delle cariche associative.

Essa si propone di:

- promuovere, incrementare, divulgare l'attività culturale in genere come servizio di aggregazione sociale e ricreativa;
- promuovere, incrementare, divulgare l'attività di promozione ed organizzazione di qualsiasi attività culturale quale ad esempio l'arte, il teatro, la musica, il cinema, la letteratura, ecc.;
- promuovere, incrementare, divulgare l'attività di promozione ed organizzazione di qualsiasi attività sportiva purchè la stessa sia svolta con criteri amatoriali e/o con criteri ludici;
- promuovere, sostenere, ed organizzare attività di allestimento di mostre, esposizioni, organizzazione di conferenze e convegni tendenti, attraverso l'approfondimento della realtà culturale regionale e nazionale soprattutto giovanile, all'elevamento del livello culturale della popolazione;
- promuovere, sostenere ed organizzare attività di formazione, animazione, editoriali anche tramite la pubblicazione di un giornale.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, corsi;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici e vari corsi di perfezionamento e/o approfondimenti multidisciplinari sportivi e culturali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: eventuale pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- la possibile gestione di un punto di ristoro comprendente la somministrazione di alimenti e bevande agli associati.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura sia commerciali che non commerciali, ritenuti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, mantenendo ed intensificando contatti con Enti locali, Fondazioni, Associazioni, Comitati, Scuole, Distretti scolastici, Provveditorati, Società e associazioni sportive e Strutture pubbliche e private.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.

L'Associazione può promuovere direttamente in collaborazione con altre Associazioni lo sviluppo delle iniziative culturali. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza da vincoli di Aziende pubbliche e private o di organizzazioni sindacali. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e al fine di rendere fattiva la partecipazione degli iscritti, anche di altre associazioni del tempo libero, e ampliare lo spirito di colleganza, l'Associazione potrà istituire sul territorio delle Sezioni nelle quali accogliere i propri associati e gli associati di associazioni collegate. La sezione costituisce sede organizzativa decentrata. Il Responsabile della sezione assicura il collegamento tra gli associati della struttura periferica e la sede.

**Articolo 3 - Caratteristiche dell'Associazione**

a) l'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.

b) l'Associazione non ha fine di lucro e trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie;
- quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari.

## NUOVA GIUSTIZIA CRAL PIEMONTE

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o dagli enti cui l'associazione decida di affidarsi.

### Articolo 4 – Gli associati

Gli associati si distinguono in:

- 1) ordinari;
- 2) aggregati.
  - 1) Sono soci **ordinari**, i dipendenti e i pensionati del Ministero della Giustizia, quelli di altri Ministeri che collaborano all'attività giudiziaria, il personale di altre amministrazioni od enti distaccati operanti nelle sedi giudiziarie nonché i loro familiari.
  - 2) Sono associati **aggregati** le persone fisiche, gli Enti, le Associazioni e le persone giuridiche che si riconoscono negli scopi e nelle finalità dell'Associazione.

La domanda di ammissione, soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo, impegna il socio all'osservanza ed all'accettazione di tutte le norme contenute nel presente Statuto ed eventuali regolamenti attuativi nonché al versamento della quota sociale.

a) Possono essere associati dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;
- che non sussistono motivi di incompatibilità all'appartenenza all'associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

b) Tutti gli associati, in regola con i versamenti della quota sociale, maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vincolati all'associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

c) La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
  - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
  - inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
  - inadempienza allo Statuto;
  - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
  - condotta contraria alle attività dell'Associazione;
  - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la decisione è inappellabile. I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

d) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti gli associati, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

e) L'associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.

f) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e di altri organismi in cui si articola l'Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto delle normative vigenti.

g) Gli associati possono dividersi in associati fondatori, ovvero coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione firmato l'Atto Costitutivo e gli associati ordinari. I diritti e i doveri degli associati fondatori e degli associati ordinari sono gli stessi.

### Articolo 5 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente dell'associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei revisori (eventuale);

e) il Collegio dei probiviri (eventuale);

**Articolo 6 - l'Assemblea degli associati**

- a) l'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti; l'assemblea è costituita con diritto di parola e di voto dagli associati e non sono ammesse deleghe di voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza;
- b) l'assemblea degli associati si riunisce presso la sede dell'associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del rendiconto economico finanziario annuale. La data, l'ora e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci alternativamente: mediante avviso affisso presso la bacheca della sede dell'Associazione, tramite avviso di posta elettronica (all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'associato mail) o, ancora, tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo da parte del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dello svolgimento della riunione;
- c) l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e da lui presieduta, ovvero, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dallo stesso Presidente. Il Presidente nomina il segretario dell'assemblea, il quale redige apposito verbale controfirmandolo insieme al Presidente. La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, di ciascun componente dell'Organo di controllo o di un decimo degli associati; in tal caso il Presidente è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di convocazione. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'organo amministrativo provvederà a rendere pubbliche le delibere assembleari mediante affissione nella sede sociale, ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee a garantire un'adeguata informazione a tutti i soggetti interessati;
- d) la convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo per l'esercizio successivo, proposti dal Consiglio Direttivo. L'assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori, sulla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori, sulla nomina del Collegio dei probiviri e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto;
- e) l'avviso di convocazione dell'assemblea, deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, e deve riportare in modo esaustivo gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato oppure è reso pubblico con forme idonee a garantire un'adeguata informazione ai soggetti interessati, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci; l'avviso di convocazione deve essere comunicato agli interessati entro un termine congruo e comunque non inferiore ad almeno otto giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea di prima convocazione;
- f) l'assemblea dei soci:
- approva annualmente la nota preventiva ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
  - approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
  - nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
  - nomina e revoca i membri dell'eventuale Collegio dei revisori;
  - nomina e revoca i membri dell'eventuale Collegio dei probiviri;
  - delibera la costituzione di sezioni, società e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
  - esamina i ricorsi presentati dagli associati;
  - apporta le modifiche allo statuto e delibera gli eventuali regolamenti;
  - delibera gli eventuali compensi per le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Presidente e degli Organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività in favore dell'associazione;
  - delibera gli eventuali rimborsi spese per le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Presidente, degli Organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività in favore dell'associazione;
- g) per la costituzione legale dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima;
- h) l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Presidente, se eletto, o dal membro più anziano di carica del Consiglio;
- i) le deliberazioni dell'assemblea generale, prese a maggioranza dei presenti, vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario;
- j) le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere portate a conoscenza di tutti i soci;
- k) le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.

**Articolo 7 – Il Presidente dell’associazione**

Il Presidente dell’associazione dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Egli ha la rappresentanza legale dell’associazione ed a lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’associazione, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell’associazione, dal Vice Presidente o, in caso di mancata nomina, dal membro più anziano di carica del consiglio.

E’ il legale rappresentante nei confronti dei Terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati, firma le deliberazioni ed i rendiconti. Il Presidente ha il compito di sorvegliare l’andamento dell’Associazione e nei casi di necessità ed urgenza, in accordo con il Vicepresidente e con il Tesoriere, può adottare tutti quei provvedimenti di amministrazione che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone a quest’ultimo nella prima adunanza.

Il Presidente sovrintende, d’intesa con il tesoriere, alla gestione finanziaria, gestisce i fondi dell’associazione ed i rapporti finanziari con le banche e con i terzi.

Il Presidente e il Tesoriere potranno operare con firma disgiunta per le operazioni di contabilità ordinaria.

**Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo**

a) il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente dell’associazione, qualora non sia stato eletto dall’assemblea dei soci, uno o più Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;

- **Il Vice-Presidente** sostituisce il presidente in caso di assenza. Coadiuvando ed assiste il Presidente ed esercita le deleghe ricevute.

- **Il Segretario** è indicato dal Presidente nell’ambito dei componenti del Consiglio Direttivo, salva l’approvazione da parte di quest’ultimo. Assiste il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Segretario cura la tenuta dei Libri Sociali come prescritti dalla vigente normativa; cura in particolare la tenuta dei Libri Verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. I Libri Sociali sono custoditi presso la sede dell’Associazione.

- **Il Tesoriere** è indicato dal Presidente nell’ambito dei componenti del Consiglio Direttivo, salva l’approvazione da parte di quest’ultimo. Egli predispose, dal punto di vista contabile, di concerto con il Presidente, i bilanci consuntivo e preventivo. Presenta annualmente all’Assemblea una relazione finanziaria. Il Tesoriere riceve ed incassa le quote associative;

b) il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti;

c) il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate;

d) il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto;

e) il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei revisori;

f) le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente;

g) il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’assemblea dei soci dell’associazione.

In particolare:

- è investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione dell’associazione e per lo svolgimento dell’attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all’assemblea dei soci;
- convoca l’assemblea dei soci;
- decide l’importo della quota associativa annua;
- entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario che sottopone all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio stesso. Il rendiconto economico-finanziario è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal rendiconto gestionale (entrate e uscite dell’esercizio) ed è accompagnato da una relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione; la relazione, oltre ad illustrare il contenuto del rendiconto, fornisce anche tutte le indicazioni necessarie alla comprensione dell’andamento della gestione e dei programmi di attività dell’Associazione;
- entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige e sottopone all’Assemblea per l’approvazione il conto economico preventivo accompagnato da idonea relazione che, oltre ad evidenziarne i criteri di redazione, illustra il programma di attività dell’Associazione per l’anno successivo;
- il primo Consiglio Direttivo è quello indicato nell’Atto Costitutivo, dura in carica per un quinquennio e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni i nuovi componenti subentranti potranno essere eletti dall’Assemblea dei soci per alzata di mano;

## NUOVA GIUSTIZIA CRAL PIEMONTE

- l) il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

### Articolo 9 - Il Collegio dei revisori dei conti (eventuale)

- a) il Collegio dei revisori dei conti si compone di membri effettivi e supplenti;  
b) il numero complessivo dei membri è di 3 effettivi e di 2 supplenti;  
c) i Revisori durano in carica per lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo;  
d) il Collegio dei Revisori elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni;  
e) il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea;  
f) il Collegio dei Revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.

### Articolo 10 - Il Collegio dei Probiviri (eventuale)

- a) il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e di 2 membri supplenti;  
b) il Collegio dei Probiviri dura in carica ed è eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo;  
c) il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali contrasti interni all'associazione;  
d) il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni;  
e) avverso le decisioni dei Probiviri può essere proposto ricorso all'Assemblea;  
f) gli associati si impegnano a non richiedere la tutela giurisdizionale nel caso di controversie tra l'Associazione ed i soci che, unitamente a quelle relative a quanto forma oggetto del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo, saranno risolte per arbitrato irrituale dal Collegio dei Probiviri.

### Articolo 11 – Dimissioni dei soci

- a) i Soci possono dare le dimissioni dall'associazione in qualsiasi momento purchè non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;  
b) le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle;  
c) in caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso spetta al Presidente dell'associazione dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

### Articolo 12 – Incarichi e rimborsi spese

- a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo e degli Organi delle sezioni, società e gruppi sono svolte gratuitamente in favore dell'associazione salvo diversa ed esplicita delibera dall'assemblea degli associati ai sensi dell'articolo 6 lettera f) del presente statuto;  
b) eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente ed iscritti nel bilancio dell'associazione.

### Articolo 12 - Patrimonio e Bilancio

Il Patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:

- proventi da tesseramento;
- eventuali versamenti degli associati;
- eventuali contributi pubblici/privati;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'associazione;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'associazione;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione.

### Articolo 12 - Esercizi sociali

- a) gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;  
b) alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario consuntivo che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

### Articolo 13 - Modifiche statutarie

- a) il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea degli associati;  
b) in prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purchè questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea;  
c) per le variazioni imposte dalle Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo, che provvederà a far ratificare il deliberato dall'Assemblea.

**Articolo 14 - Scioglimento dell'associazione**

- a) lo scioglimento dell'associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati presenti all'Assemblea;
- b) in caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci;
- c) esperita la fase di liquidazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad un'altra associazione con finalità analoghe o per fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, numero 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- d) la scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell'associazione.

**Articolo 15 - Disposizioni generali**

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

Torino li, 10 dicembre 2015